La durata complessiva del mandato di consigliera di parità regionale

T.A.R. Sicilia - Palermo - Sentenza 21 giugno 2019, n. 1672

N. 1672/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 516 Reg. Ric.
ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2019, proposto da C. A., rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Fiore, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai Registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, Via Sammartino, n. 6, presso il suo studio;

contro

- l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

- di F. M. e C. M., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- della nota prot. n. 46269 del 13/12/2018 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, avente ad oggetto "Comunicazione pubblicazione della graduatoria delle candidate idonee alla carica di consigliera di parità regionale titolare e supplente";

- del D.R.A. n. 10969 del 13/12/2018 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Area I Affari Generali e del Personale, di approvazione dei verbali di valutazione e della graduatoria delle candidate idonee alla carica di consigliera di parità regionale titolare e supplente;

- del D.A. n. 137/Gab del 20/12/2018 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro di nomina della consigliera di parità regionale titolare e supplente;

- della nota prot. n. 4064 del 22/1/2019 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro con cui è stata comunicata la pubblicazione del D.A. n. 137/Gab del 20/12/2018;

- del verbale n. 3 del 7 novembre 2018 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro inerente la "Procedura di selezione per la nomina della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e supplente ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e ss. del d.lgs. 198/2006 e s.m.i.", nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda della sig.ra C. A.;

- dei verbali di valutazione non conosciuti;

- di tutti gli atti presupposti e connessi alle nomine e all'esclusione della ricorrente;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell'Amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la D.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del 11 giugno 2019, per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d'udienza ai quali è stato dato avviso della possibilità di decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60, c.p.a.;

CONSIDERATO che, così come risulta dagli atti di causa, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il D.R.A. n. 10969 del 13/12/2018, ha approvato la graduatoria delle candidate idonee in esito alla procedura comparativa pubblica per la nomina della consigliera di parità regionale, titolare e supplente ai sensi del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dalla quale è stata esclusa la sig.ra C. A. la cui domanda è stata ritenuta inammissibile per avere la stessa ricoperto la funzione di consigliera di parità per una durata superiore al limite previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 198/2006, così come modificato dall'art. 32 del D. Leg. n. 151/2015, ossia per due mandati, ed è stata ritenuta non veritiera la dichiarazione prodotta circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;

CONSIDERATO che:

- con ricorso notificato il giorno 11 febbraio 2019 e depositato il giorno 7 marzo successivo, la sig.ra C. A., ha impugnato il predetto atto di approvazione della graduatoria - oltre gli atti presupposti - al fine dell'annullamento previa sospensione cautelare, deducendone l'illegittimità per i motivi di "Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 198/2006 - violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. 151/2015 - violazione e falsa applicazione della circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22/02/2016 prot. n. 32/0003332/ma008.a006 - violazione e falsa applicazione dell'art. 123 c. 2 l.r. 17/2004 - violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 196/2000 - violazione dell'avviso pubblico per la nomina della/del consigliera/e di parità regionale effettiva/o e supplente della regione Sicilia - sviamento di potere - assenza dei presupposti - errata motivazione" in quanto lo svolgimento del mandato oltre il termine di quattro anni - conferito con decorrenza da 24/12/2009 e proseguito fino all'indizione della procedura de qua con avviso pubblico approvato con Decreto Assessoriale n. 88/GAB del 13.7.2018, conclusasi con il provvedimento impugnato - sarebbe avvenuto in regime di prorogatio nelle more dell'avvio delle procedure di rinnovo previste dalla legge, e non come secondo mandato; nessuna disposizione di legge, né il bando di selezione, prevedono che il mandato svolto per una durata superiore ai quattro anni debba essere equiparato allo svolgimento di due mandati; l'incarico svolto riguardava l'ambito della provincia di Caltanissetta, mentre la procedura impugnata riguarda la carica di Consigliere regionale; sostiene, infine, che, qualora non fosse stata esclusa dalla selezione, in ragione dei titoli posseduti, avrebbe ottenuto la nomina per la quale è lite;

- per resistere al ricorso si è costituito in giudizio con memoria l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, controdeducendo che la durata complessiva del mandato non potrebbe comunque eccedere gli otto anni: nel caso di specie, invero, le funzioni sono state esercitate dalla ricorrente per un periodo così lungo da non potersi configurare il regime di prorogatio che, invece, per sua natura, ha una durata limitata e circoscritta e, comunque, in forza del combinato disposto degli artt. 14 e 12, comma 4, del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) ai fini della determinazione della durata massima del mandato, vanno considerati tutti i periodi svolti in qualità di consigliera/e di parità, senza distinzione fondata sul carattere provinciale o regionale dell'incarico conferito;

RITENUTO che il ricorso è infondato alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 14 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nel testo vigente dal 24/9/2015, secondo il quale "1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4 (...)"; non può, quindi, dubitarsi che al fine del computo della durata complessiva del mandato pari a otto anni (mandato quadriennale rinnovabile per ulteriori quattro anni) vanno inclusi tutti i periodi, anche non continuativi e di durata inferiore a quattro anni, svolti in qualità di consigliera/e, sia effettivo, sia supplente, senza distinzione fondata sul carattere provinciale o regionale dell'incarico conferito;

RITENUTO, perciò, che il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Assessorato regionale resistente, nella misura indicata in dispositivo, mentre nulla va disposto in merito nei confronti delle controinteressate non costituitesi in giudizio;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Amministrazione regionale resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge, se dovuti.

Nulla per le spese nei confronti di F. M. e C. M..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti
IL CONSIGLIERE EST
Anna Pignataro
IL REFERENDARIO
Calogero Commandatore
Depositata in Segreteria il 21 giugno 2019